

**ALLEGATO A) - PIANO CONTENENTE LE CONDIZIONI PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDÌ. CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ MERCATALE.**

L'attività del mercato settimanale del giovedì è consentita a condizione che si rispettino i seguenti punti:

1. Dovrà essere assicurato in tutte le attività e le loro fasi il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
2. Dovrà essere assicurata da parte di ogni operatore ambulante ampia disponibilità e accessibilità a sistemi di disinfezione delle mani. In particolare detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.
3. E' fatto obbligo di utilizzo delle mascherine, sia da parte degli operatori che da parte dei clienti.
4. Predisposizione di opportuna informazione, almeno in lingua italiana ed inglese, per garantire il distanziamento dei clienti in attesa, sia nei punti di accesso al mercato che in ogni banco di vendita.
5. Gli operatori del mercato dovranno assicurare la distanza tra banchi finitimi di almeno un metro, con l'eventuale riduzione delle dimensioni dei banchi di vendita all'interno dello stallo.
6. E' fatto obbligo per i titolari di posteggio di provvedere alla pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato.
7. Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
8. E' vietata la vendita di beni usati.
9. E' sospesa l'attività degli spuntisti.
10. Sia previsto lo spostamento dei banchi situati in Via Mazzini in Piazzale Vittorio Veneto secondo la planimetria allegata alla presente, al fine di prevenire potenziali situazioni di assembramento dovute all'esigua larghezza stradale e al contempo limitare i punti di accesso all'area mercatale che lungo la stessa Via Mazzini sono oltremodo numerosi.
11. Siano sospesi gli stalli riservati ai produttori/espositori agricoli in Via Foro Boario.
12. Siano previsti n. 12 punti di accesso/uscita all'area mercatale, delimitati e sorvegliati, dai quali sia possibile, in caso di necessità, contingentare il transito pedonale all'interno dell'area mercatale.
13. La vigilanza nell'area mercatale del mercato settimanale del giovedì, oltre alla presenza della polizia municipale, dei volontari di protezione civile e del personale del servizio commercio, sia assicurata attraverso la presenza costante di n. 13 addetti, muniti di abbigliamento identificativo, preposti al controllo e alla prevenzione degli assembramenti. Tale personale dovrà prevenire le potenziali situazioni di assembramento in particolare nelle porzioni di area mercatale in cui gli stalli sono più fitti o dove vi è un ridotto spazio di transito (Piazza della Libertà, Piazza Nuova e Via Borgolecco) prevedendo, in necessità, il contingentamento del transito pedonale. Tale personale, organizzato a cura e spese delle associazioni di categoria, dovrà inoltre presidiare i n. 12 varchi di accesso/uscita all'area mercatale così come individuati nella planimetria allegata.
14. Sia messa in atto, da parte degli stessi operatori commerciali, ogni attività atta a prevenire la formazione di assembramenti. Gli operatori hanno l'obbligo di segnalare alla polizia locale e agli addetti ai controlli con immediatezza il formarsi di eventuali assembramenti.

15. Sono consentiti, esclusivamente all'interno del perimetro dell'area mercatale, piccoli spostamenti e modeste modifiche distributive degli stalli in funzione di esigenze funzionali o di una più organica distribuzione dei banchi.
16. Oltre alle sanzioni previste da normativa sovraordinata a carico dei singoli responsabili, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni del presente piano e qualora non sia possibile il ripristino immediato delle condizioni ordinarie, è ordinata la sospensione immediata dell'attività del singolo banco con obbligo di rimozione dei mezzi entro un'ora.
17. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente documento è fatto obbligo attenersi a quanto riportato all'Allegato n. 9 del DPCM 03/11/2020.

Sono fatte salve eventuali prescrizioni da disporsi in loco da parte del Comando di Polizia Locale in ragione di esigenze di sicurezza ed igiene.

